



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 4/22

Dec. n. 4/22

Il giorno 7 aprile 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 29 marzo 2022, nei confronti di:

**MARAGLIANO Vincenzo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "A.S.D. ENDURISTI DEI PLATANI BLACK WOLF", con tessera n. 22096308 e licenza Fuoristrada n. Y00509;

**incolpato di:**

*"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, domenica 27 marzo 2022, alle ore 15:23 circa, presso l'impianto del Lago di Scanzano in località Godrano (PA), dopo aver appreso che avrebbe avuto una penalità di 2 minuti per ingresso anticipato al C.O., andava in escandescenze scaraventando il tavolo della postazione dei cronometristi per aria colpendo la cronometrista seduta*

*allo stesso tavolo. Da ultimo, dopo aver ulteriormente inveito contro tutto e tutti, abbandonava la manifestazione.”*

#### Premessa

##### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 29 marzo 2022 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del Commissario Delegato;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il termine del 5 aprile 2022, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dall'incolpato.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti del licenziato Vincenzo MARAGLIANO e di cui al capo di incolpazione, riferiscono di fatti di estrema gravità e l'esame complessivo della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dello stesso in ordine a tali fatti.

Risulta, invero, che il predetto incolpato, domenica 27 marzo 2022, nell'ambito della "2^ prova di Campionato Regionale Endurosprint" " (cod. manifestazione SICEN006), svoltasi presso l'impianto del Lago di Scanzano, in località Godrano (PA), si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal MARAGLIANO è consistito in una serie di plurime condotte antisportive e certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, poi culminate nel definitivo abbandono della manifestazione da parte del medesimo. Difatti, dalla lettura dei rapporti di gara si evince inequivocabilmente che il MARAGLIANO ha reagito in maniera spropositata in seguito alla applicazione nei suoi confronti della penalità di due minuti (dovuta al fatto che lo stesso aveva anticipato l'ingresso al C.O.), così scaraventando il tavolo della postazione dei cronometristi per aria, colpendo la cronometrista seduta allo stesso tavolo, inveendo contro tutto e tutti, ed abbandonando – infine – la manifestazione.

Tale ricostruzione, come anticipato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che il MARAGLIANO non ha inteso addurre alcun elemento a sua eventuale discolpa entro il termine assegnato, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della “non difesa”.

La condotta dell'incolpato, pertanto, è da considerarsi certamente scorretta e antisportiva, nonché contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo nessuna norma di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando – senza dubbio alcuno – l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addicono ad un soggetto licenziato.

II. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Vincenzo MARAGLIANO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione di natura inibitoria che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 1 (uno) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 7 aprile 2023. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) così come perpetrata e risultante dagli atti ufficiali innanzi menzionati.

**P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

**MARAGLIANO Vincenzo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "A.S.D. ENDURISTI DEI PLATANI BLACK WOLF", con tessera n. 22096308 e licenza Fuoristrada n. Y00509;

**responsabile dell'illecito contestatogli, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 1 (uno), con fine sanzione per il 7 aprile 2023.**

Depositata il 7 aprile 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Maragliano Vincenzo;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;

- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Sicilia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**